

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 5/2020

Il riscatto di laurea Manuale completo

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Il riscatto di laurea agevolato

E' noto che il [decreto legislativo 28 gennaio 2019 n° 4](#) all'art. 20 comma 6 ha introdotto una nuova modalità agevolata per il riscatto di laurea.

L'INPS con propria [circolare n° 6 del 22/01/2020](#) ha dato una nuova lettura della norma nel senso che ammette la **possibilità di riscatto agevolato** del periodo di laurea anche se **il periodo di studi si colloca in tutto o in parte prima del 31 dicembre 1995**.

In allegato troverete il "Manuale per il riscatto di laurea " aggiornato con le ultime novità legislative e con un approfondimento sulla convenienza o meno di procedere al riscatto di laurea.

Il riscatto di laurea

Il riscatto agevolato della laurea



Salvatore Martorelli

IL RISCATTO “AGEVOLATO” DELLA LAUREA

La possibilità, per i lavoratori dipendenti ed autonomi, di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo di studi universitari che hanno condotto al conseguimento della laurea è nuovamente alla ribalta!

A farla divenire nuovamente di attualità è stata la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 20 del decreto-legge n.4/2019, convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26 (*«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»*).

Tale norma, senza eliminare i meccanismi di calcolo preesistenti, introduce una modalità alternativa per determinare l'onere del riscatto di laurea. Detta modalità è assai meno onerosa di quella attuata fino ad ora ed è valida solo per i periodi di frequenza universitaria che si collocano:

- dopo il 1995, per coloro che non avevano almeno 18 anni di versamento a tale data
- dopo il 2011 per chi, invece, aveva già raggiunto questo il requisito dei 18 anni di versamento prima del 1996.

In pratica, in questi casi, l'onere da sostenere per il riscatto di un anno di corso di laurea è pari, secondo la nuova normativa, a 5.264,49 euro (per l'anno 2020), rateizzabili senza interessi in 10 anni e deducibili dal reddito.

Per determinare quest'importo occorre, infatti, applicare al “*minimale*” retributivo degli artigiani e commercianti, per il 2020 pari a 15.953 euro, l'aliquota di computo del 33 per cento.

Finora, invece, quest'aliquota di computo si applicava alla retribuzione lorda percepita negli ultimi 12 mesi di attività.

Il vantaggio è evidente: con una retribuzione lorda previdenziale di 40 mila euro, ad esempio, il risparmio è di ben 7.961,00 euro, visto che, in precedenza, il costo di un anno di riscatto era di 13.200 euro circa.

Novità anno 2020

L'INPS, in un primo momento, aveva interpretato la norma in modo restrittivo disponendo che il **nuovo meccanismo di calcolo**, che – come appena detto - si affianca a quello “normale”, **si poteva applicare solo agli anni di corso di laurea che si collocavano nel sistema contributivo** ovvero quelli successivi al 31 dicembre del 1995 per chi non aveva 18 anni di versamenti al 1995 e quelli successivi al 2011 per chi, invece, alla stessa data aveva più di 936 settimane di contribuzione (18 anni).

A differenza di quanto previsto sulla cosiddetta “pace contributiva”, il Decreto-legge n. 4/2019, non ha inserito il vincolo secondo il quale il riscatto agevolato della laurea possa essere esercitato solo dai soggetti non in possesso di anzianità contributiva al 1995.

L'INPS con propria circolare n° 6 del 22/01/2020 ha dato una nuova lettura della norma nel senso che ammette la **possibilità di riscatto agevolato** del periodo di laurea anche se **il periodo di studi si colloca in tutto o in parte prima del 31 dicembre 1995**....ma, a una condizione: che il soggetto richiedente opti per la liquidazione della pensione con il sistema interamente contributivo.

In questo modo, anche se il periodo di studi riscattato si colloca anteriormente al 31 dicembre 1995, ai fini del calcolo della pensione questa contribuzione verrà considerata come “contributiva”.

E' importante sottolineare che l'opzione per il sistema contributivo richiede:

- un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni
- un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni (a tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto);
- almeno 5 anni di contributi successivi al 31 dicembre 1995 sia effettivi sia figurativi.
- un importo della pensione maturato pari o superiore 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (in caso di richiesta della pensione di vecchiaia 67 anni di età – per l'anno 2020).

A questo punto si presentano alcuni casi particolari.

Lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione per il contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995

Si tratta di quei lavoratori che in possesso di una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, hanno optato per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

L'onere di riscatto per le domande presentate successivamente all'esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo verrà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale (calcolo agevolato).

Le domande di riscatto presentate **precedentemente** all'esercizio dell'opzione suddetta saranno definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi.

Ricordiamo che l'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa. Non va, poi, dimenticato che per chi esercita il diritto di opzione le retribuzioni percepite successivamente sono assoggettate ai fini pensionistici al cosiddetto “massimale contributivo” pari per il 2020 a € 102.953,00.

Nel caso sia già stata esercitata l'opzione per il contributivo e si riscatti il periodo di laurea con sistema diverso da quello agevolato l'eventuale raggiungimento dei 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 non fa venir meno l'opzione che come detto è irrevocabile.

Lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo “Opzione donna”

Le donne che intendano esercitare l' “opzione donna” possono chiedere che l'onere di riscatto dei periodi di studi, che in assenza dell'opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica (quelli che si collocano anteriormente al 31 dicembre 1995), sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale (calcolo agevolato).

In questo caso la domanda di riscatto deve essere presentata all'atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.

All'atto di presentazione della domanda di pensione "opzione donna", la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell'importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l'onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell'onere in unica soluzione o della prima rata di esso.

Esercizio della facoltà di computo di cui all'articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282

Un piccolo chiarimento: cos'è la facoltà di computo?

La facoltà di computo consiste nella possibilità di accentrare presso la Gestione Separata i contributi presenti nelle altre gestioni pensionistiche pubbliche di natura obbligatoria: assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, gestioni ad essa sostitutiva od esclusive nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Possono essere accentrati nella gestione separata, quindi, tutti i contributi presenti nel fondo lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi, nelle gestioni ex INPDAP, ex ENPALS e negli altri fondi sostitutivi dell'AGO. Non possono, invece, formare oggetto di computo i periodi con iscrizione alle casse professionali nè quelli versati presso il Fondo Clero.

Presupposto per l'esercizio dell'opzione è che il lavoratore possa vantare il versamento di almeno un contributo mensile presso la gestione separata. L'interessato deve, inoltre, possedere un'anzianità contributiva nelle predette gestioni coinvolte nel computo pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 collocati successivamente al 1° gennaio 1996. E' necessario, altresì, che il lavoratore abbia un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Il lavoratore in possesso di questi requisiti può chiedere la liquidazione della pensione, liquidata dalla Gestione speciale, e in forma esclusivamente contributiva a condizione di aver compiuto 64 anni (per il 2020) e che l'importo della pensione sia pari o superiore a 2,8 volte l'assegno sociale (1.287,52 euro per il 2020).

I lavoratori che intendano esercitare la facoltà di computo possono chiedere che l'onere di riscatto dei periodi di laurea, che in assenza del computo in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale (agevolato).

Anche in questo caso, come per "opzione donna" è necessario che la domanda di riscatto deve essere presentata **contestualmente** alla domanda di pensione con la facoltà di computo.

Qualora l'anzianità acquisita per effetto del riscatto faccia venir meno uno dei requisiti richiesti per poter accedere al computo (anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995), la domanda di computo non potrà essere accolta.

Età anagrafica per il riscatto agevolato

C'è, infine, da ricordare che la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 ha eliminato la soglia dell'età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo.

Per valutare, allora, se l'opportunità è davvero allettante, ecco, allora, un breve vademecum sull'argomento.

IL RISCATTO DELLA LAUREA

Cosa si può riscattare

Possono essere oggetto di riscatto:

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dalla riforma dell'Università del 1999 (decreto n. 509/1999) decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea, al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica, al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Dal 1997, poi, è possibile il riscatto di più corsi universitari di studi. In precedenza, chi aveva conseguito due lauree poteva effettuare a sua scelta il riscatto di uno solo dei corsi legali.

Non è, invece, consentito dalla legge riscattare:

- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali.
- i diplomi di laurea conseguiti presso università estere e non riconosciute in Italia.

Condizioni per riscattare

- la titolarità, al momento della domanda, di almeno un contributo settimanale, precedente o successivo al periodo del corso di laurea (questa condizione non esiste più per le domande inoltrate a partire dal 1° gennaio 2008);
- l'assenza di copertura contributiva in relazione al periodo da riscattare;
- non aver chiesto il riscatto presso altro ordinamento pensionistico.

La domanda

La domanda, che può essere inoltrata in qualsiasi momento perchè non è soggetta a termini di decadenza, può riguardare anche un periodo inferiore a quello del corso legale di laurea (cosiddetto "riscatto parziale") ma è comunque limitata ai soli periodi privi di copertura assicurativa, poiché il contributo di riscatto non è compatibile con altra tipo di contribuzione.

Dal 1° settembre 2011 la domanda di riscatto può essere inoltrata all'INPS solo per via telematica, accedendo al portale internet dell'Ente di previdenza, tramite il proprio codice personale (il cosiddetto PIN). Ci si può, comunque, avvalere anche dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato.

L'inoltro della domanda – è bene ricordarlo – non impegna al pagamento. Ciò vuol dire che, una volta ricevuto il provvedimento di accoglimento del riscatto e i MAV per provvedere a saldare l'onere, se non si è più interessati al riscatto si può buttare tutto nel cestino della carta straccia senza alcuna conseguenza.

Ciò non impedisce, se si cambiasse idea, di ripresentare, anche subito, una nuova domanda di riscatto.

Per chi può far valere contribuzione mista (ad esempio, contributi da lavoratore dipendente e contributi da artigiano commerciante o coltivatore diretto, è prevista, poi, la possibilità di indicare nella domanda in quale delle gestioni pensionistiche nelle quali si è stato iscritto, si vuole riscattare la laurea.

Questa scelta comporta, talvolta, per chi è nel sistema retributivo o misto, un considerevole risparmio sull'onere del riscatto.

In proposito ricordiamo che il riscatto della laurea è possibile anche nella cosiddetta Gestione Separata a condizione, però, che il periodo da riscattare sia successivo al 1° aprile del 1996 che è la data di nascita di questa Gestione.

Quanto costa

Per capire il costo occorre, innanzi tutto, fare una breve premessa e ricordare quali sono i sistemi di calcolo della pensione previsti oggi dalla nostra legislazione.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero alla Legge 335/1995, il metodo di calcolo delle pensioni dal 2012 è:

- **interamente contributivo** per i lavoratori neoassunti dal primo gennaio 1996, quindi privi di contributi riferiti al periodo precedente il primo gennaio 1996;
- **misto** sia per quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono fare valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni sia per quelli che, sempre alla fine del 1995, avevano un'anzianità superiore o pari ai 18 anni. Mentre, per i primi, però, la liquidazione della quota della pensione avviene con il sistema retributivo per l'anzianità contributiva accreditata fino al 31 dicembre 1995, e contributivo per gli anni successivi; per i secondi, invece, la quota da calcolare con il metodo retributivo sarà quella riferita alla contribuzione versata fino al 31 dicembre 2011, mentre sarà contributiva per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2011.

La precisazione è importante perché l'onere da pagare per il riscatto della laurea cambia a seconda del sistema di calcolo da applicare.

Per i periodi da riscattare che si collocano nel sistema retributivo.

Per determinare quanto occorre versare per coprire con i contributi il riscatto di laurea di chi aveva almeno un contributo accreditato alla fine del 1995 e che intende riscattare anni di corso anteriori al 1995, l'INPS effettua un vero e proprio calcolo simulato di quello che sarebbe - una volta riscattato il periodo di studi - l'importo di pensione a cui avrebbe diritto l'interessato e lo confronta con quello determinato senza il riscatto.

Per questo motivo, l'importo della somma da versare per il periodo di laurea non è uguale per tutti, essendo diverso da caso a caso in rapporto a fattori variabili quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e la retribuzione percepita negli ultimi anni.

La base matematica per la determinazione del costo di un riscatto è costituita da particolari tabelle che, aggiornate periodicamente (l'ultimo adeguamento è stato fatto nel 2007), tengono conto dei predetti fattori in base a rilevazioni demografiche, previdenziali e dalla cosiddetta "riserva matematica".

Con questo termine tecnico si intende la quantità di denaro necessaria per coprire il maggior impegno finanziario che l'INPS assume su di sé. L'Ente, infatti, dovrà corrispondere una pensione di maggior importo derivante dall'aumento dell'anzianità assicurativa determinata dal riscatto.

Il calcolo viene, in particolare, effettuato con riferimento a speciali coefficienti di capitalizzazione, rilevabili dalle tabelle di cui abbiamo appena detto, che tengono conto:

- dell'età del richiedente (più si è “vecchi” più si paga);
- del sesso (per le donne che possono far valere una “vita media” più lunga, il costo dei riscatti è un po' più elevato);
- del numero dei contributi settimanali accreditati all'atto della domanda di riscatto;
- della retribuzione (maggiore è la retribuzione e, quindi, maggiore sarà la pensione che verrà successivamente liquidata);
- della durata del periodo da riscattare.
- della possibilità di conseguire, tramite il riscatto, l'immediato diritto alla pensione.

Su quest'ultimo punto va fatta una precisazione: poiché le tabelle tuttora valide sono quelle del 2007 ovvero quando il diritto alla pensione di anzianità si maturava con 35 anni di versamento e 57 anni di età, l'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro applica, in presenza di questi requisiti, il coefficiente previsto per chi matura con il riscatto l'immediato diritto alla “vecchia” pensione di anzianità

Per i periodi da riscattare che si collocano nel sistema contributivo.”

Le regole per stabilire il costo del riscatto dei periodi che si collocano nel sistema contributivo sono totalmente diverse.

Non si fa più, infatti, riferimento alla riserva matematica ed ai coefficienti di cui abbiamo parlato ed il costo del riscatto è determinato con il sistema percentuale.

In questi casi si dovrà prendere a riferimento la retribuzione percepita nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e, a detta retribuzione, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti (per i lavoratori dipendenti oggi è il 33 per cento).

Il contributo così determinato (che corrisponde a 12 mesi) dovrà essere poi rapportato al periodo che si intende riscattare.

Com'è ovvio, l'onere per questi riscatti è certamente più contenuto visto che anche il rendimento ai fini pensionistici sarà più basso.

Facciamo un esempio: prendiamo il caso di un lavoratore che intende riscattare 4 anni di laurea e che abbia percepito complessivamente, negli ultimi 12 mesi, una retribuzione di 35 mila euro al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. In questa ipotesi il costo del

riscatto sarà di 46.000 euro ovvero pari al 33 per cento (è l'aliquota contributiva vigente) di 35 mila euro, moltiplicato per 4 (gli anni da riscattare).

Il nuovo sistema agevolato

Se, invece, intende avvalersi del calcolo agevolato di cui abbiamo parlato all'inizio (ricordiamo che è possibile scegliere quale meccanismo di calcolo adottare), l'onere sarà di 21.042,64 ovvero pari al 33 per cento di 15.953,00 euro (il *minimale* dei commercianti per l'anno 2020) moltiplicato per i 4 anni di riscatto.

Come si paga

La somma richiesta per la copertura del periodo da riscattare può essere versata ratealmente, purché il richiedente non debba liquidare immediatamente una prestazione.

In questi casi l'onere di riscatto deve essere corrisposto in unica soluzione entro il termine fissato dall'INPS nel provvedimento di accoglimento. Questo termine è perentorio ed il mancato rispetto di esso comporta la decadenza della domanda, che – come abbiamo già detto - può, comunque, essere riproposta.

In particolare, il pagamento effettuato oltre il termine - che fa comunque decadere l'interessato dal beneficio del riscatto - viene considerato come presentazione di una nuova domanda, qualora il richiedente ne abbia ancora interesse, con la conseguente rideterminazione dell'onere da pagare.

C'è, però, da ricordare che per le rate successive alla prima, il pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte.

Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.

A cosa servono questi contributi

I periodi di corso legale di laurea – una volta rispettate le modalità per il pagamento dell'onere di riscatto - esplicano gli stessi effetti delle contribuzioni obbligatorie correnti, sono cioè valutati alla stessa stregua delle contribuzioni versate in costanza di attività lavorativa. La contribuzione da riscatto è perciò utile ai fini pensionistici sia per il raggiungimento dei requisiti richiesti per la prestazione, sia per la determinazione dell'importo di pensione, sia per perfezionare il requisito contributivo per l'autorizzazione ai versamenti volontari.

I giovani senza lavoro

C'è, poi, da ricordare la possibilità per i giovani di far la domanda per riscattare la laurea anche se non si è ancora cominciato a lavorare e, quindi, non si hanno contributi accreditati presso l'INPS.

Poiché all'atto della domanda di riscatto il nostro giovane non ha mai avuto alcun contributo versato, la Legge 247/2007 prevede che, per i lavoratori privi di anzianità assicurativa, la retribuzione da prendere a riferimento sia pari al minimale contributivo previsto dalla legge per gli iscritti alla gestione commercianti per l'anno in corso (che, come dicevamo, per il 2020 è di € 15.953,00). In questo modo il costo del riscatto sarà

pari, per ogni settimana del corso di laurea, al prodotto del suddetto minimale diviso 52 e moltiplicato per 0,33 (che è la cosiddetta “aliquota di computo”).

La convenienza

Determinare in modo assoluto se sia o meno conveniente riscattare il periodo di laurea non è possibile.

I vantaggi, infatti, oltre ad essere condizionati da possibili future innovazioni legislative circa i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, dipendono dalla storia assicurativa di ciascun lavoratore e dagli sviluppi futuri della propria attività lavorativa.

E', però, possibile dare qualche indicazione che, però, sarà diversa a seconda del sistema di calcolo che verrà applicato alla nostra futura pensione.

I vantaggi per chi è nel sistema retributivo o misto.

La convenienza per chi è nel sistema retributivo o misto attiene sia alla possibilità di raggiungere in anticipo il diritto alla pensione anticipata ordinaria e/o con la cosiddetta “Quota 100” sia all’incremento dell’importo della nostra futura rendita.

Per questo motivo, per valutare se sia o meno vantaggioso pagare l’onere richiesto per riscattare la laurea occorre confrontare quest’ultimo con il numero delle rate mensili di pensione che potremo riscuotere in anticipo rispetto al raggiungimento dell’età pensionabile e con il maggiore importo della prestazione pensionistica che ci verrà liquidata, tenendo conto, per questo ultimo aspetto, che, per la quota retributiva della pensione, ogni anno di contributi da riscatto entro il 1995 in più ci dà diritto ad un 2 per cento in più (questa aliquota a partire da 47.143 euro è via via decrescente) della retribuzione media percepita negli ultimi anni di lavoro.

Facciamo un esempio e prendiamo il caso di un lavoratore, nato il 1° gennaio del 1957, in possesso di una laurea quinquennale, che alla fine del 2018 ha 33 anni di versamenti INPS e può far valere una retribuzione cresciuta di 1.000 euro all’anno fino ad arrivare nel 2018 a raggiungere la soglia dei 50 mila euro lordi.

Se non riscatta la laurea andrà in pensione di vecchiaia a maggio del 2024 all’età di 67 anni e 3 mesi. Non potrà in alcun modo maturare il diritto alla pensione anticipata perché, anche se lavorasse ininterrottamente raggiungerebbe il requisito contributivo per questa prestazione ad agosto del 2029 ovvero molto dopo aver già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia.

Se, invece, decide di riscattare i 5 anni di corso di laurea, allora potrà andare in pensione anticipata, utilizzando la cosiddetta “Quota 100” dal 1° maggio del 2019 ovvero dal quarto mese successivo a quello nel quale ha raggiunto il requisito contributivo dei 62 anni di età e quello anagrafico dei 38 anni di contributi.

Mentre il costo del riscatto per i 5 anni di laurea sarà di 83.555 euro, la sua pensione “teorica” incrementerà, poi, da circa 2.070,89 euro lordi mensili a circa 2.442,65 euro, con beneficio annuo pari, quindi, a 4.832,88 euro all’anno.

Prospetto di calcolo del riscatto di laurea

Quote retributive						
Qta Con risc.	Qta Senza risc.	Qta Contributiva		Beneficio	Coeff. Attuariale	Onere
1.526,93	-	1.155,17	-			
			* 13 =	4.832,88	*	17,2890 =
						83.555,6

Quota contributiva						
Rtr 12 mesi		Sett. Ris.	% computo		Onere Contrib	Beneficio
50.000,00	/52 *	0	*	33,00	/ 100 =	

TOTALE BENEFICIO	4.832,88	TOTALE ONERE	83.555,66	Stampa
------------------	----------	--------------	-----------	------------------------

Il vantaggio in questo caso è quello di riscuotere in anticipo 65 mensilità di pensione (pari a 158.772,25 euro) e di incassare per tutta la vita una pensione più elevata.

Fatti un po' di conti e tenendo presente che il nostro amico potrà dedurre dal suo reddito imponibile Irpef l'importo del riscatto (la misura è variabile e dipende da quali "aliquote marginali" vengono applicate al reddito; difatti, una volta sottratti dal reddito complessivo gli oneri deducibili si ottiene il reddito imponibile e sulla base di quest'ultimo viene calcolata, in base agli scaglioni di reddito, l'imposta dovuta), che percepirà la pensione con 65 mesi di anticipo e che avrà una pensione annua più alta di 4.852 euro (senza tener conto del sistema di indicizzazione annuale delle pensioni), egli ammortizzerà il capitale in tempi assai brevi.

Quasi sempre conveniente, specie per chi non ha retribuzioni particolarmente elevate, è il riscatto della laurea fatto da chi, tramite questa opportunità, riesce a transitare dal sistema misto al sistema retributivo. La contribuzione da riscatto è, infatti, utile a maturare i 18 anni di contribuzione ante 1996 a condizione che i periodi riscattati si collochino antecedentemente a questa data.

Attenzione, però, ad una particolarità: in presenza di retribuzioni assai elevate non è sempre detto che il transito dal sistema misto a quello retributivo puro sia conveniente. Occorre, dunque, far con esattezza i conti, avvalendosi della consulenza offerta, oltre che dagli uffici INPS, dagli Enti di Patronato.

I vantaggi per chi è nel sistema contributivo

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Per esaminare la convenienza del riscatto di laurea da parte di chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 e, per questo motivo, è nel sistema contributivo puro, occorre fare una premessa e ricordare che nel sistema contributivo non esiste solo la pensione anticipata ordinaria e la pensione di vecchiaia ma anche la pensione anticipata che si matura al compimento di 63 anni (dal 2019 sono 64 per effetto dell'adeguamento alla aspettativa di vita), a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (nel 2020 questo valore è di € 1.287,52).

Premesso che se questa ultima prestazione fosse raggiungibile il riscatto della laurea non appare utile, la convenienza di tale riscatto va valutata - salvo per chi ha cominciato a lavorare molto presto e che, quindi, raggiungerà il requisito contributivo per la pensione

anticipata (oggi fissata 42 anni e 10 mesi per gli uomini con tendenza ad aumentare dal 2026) di versamento molto prima di compiere l'età pensionabile (che non sarà inferiore ai 68 anni di età)- solo per il maggiore importo della prestazione che verrà liquidata.

La somma pagata per il riscatto, infatti, andrà ad incrementare il montante dei contributi versati sul quale si calcola, poi, la pensione.

Nel sistema contributivo, i contributi versati nell'arco dell'intera vita vengono sommati per dare luogo alla base contributiva complessiva (il montante individuale) sulla quale si calcola la pensione. I contributi vengono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta.

Il montante viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore, ottenendo così la misura della pensione lorda annua. Oggi, ma nel prossimo futuro dovrebbero essere diminuiti in ragione dell'allungamento della vita media, questi coefficienti sono pari a 60 anni a 4,532, a 65 anni a 5,245 e a 68 anni a 5,804.

Opzione donna

Il riscatto della laurea con il sistema agevolato e con il conseguente passaggio al sistema di calcolo contributivo è **certamente conveniente** per le donne che hanno deciso di andare in pensione con l' **Opzione Donna** e che hanno bisogno del riscatto per maturare i 35 anni di versamento. In questi casi, infatti, la pensione verrebbe comunque calcolata con il sistema contributivo a prescindere se si ricorra o meno al riscatto light. Ricordiamo in proposito che l' "opzione donna" è la possibilità per le lavoratrici dipendenti nate entro il 1961 (per le "autonome" entro il 1960) e in possesso di 35 anni di contributi entro il 2019 di andare subito in pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.

In questi casi la domanda di riscatto deve essere presentata all'atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.

Altri casi

Il riscatto light è **generalmente conveniente** per chi ha **pochi anni di versamento prima del 1996** e che, tramite il riscatto, "*compra tempo*" ovvero acquisisce il diritto alla pensione anticipata con qualche anno prima del pensionamento per vecchiaia. In questi casi, il passaggio dal sistema di calcolo misto a quello contributivo non comporta una rilevante riduzione dell'importo della pensione calcolata con il sistema misto. Occhio, però, al fatto che se si hanno retribuzioni superiori a €102.953,00 le quote eccedenti questa soglia non sono assoggettate a contribuzione e non concorreranno ad incrementare l'importo della futura pensione, cosa invece possibile nel sistema di calcolo "misto".

Il ricorso al riscatto agevolato è, invece, assai **poco consigliabile** (la verifica va fatta, comunque, caso per caso) se il gruzzolo dei contributi versati prima del 1996 è rilevante. Acquisire con il riscatto agevolato il diritto alla pensione con qualche anno di anticipo rinunciando al calcolo misto può costare assai caro. Per di più, optando per il calcolo contributivo, le future retribuzioni pensionabili sono assoggettate al "massimale di retribuzione" di cui abbiamo parlato all'inizio.

Assai più complesso è, invece, il caso di **chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995** e che, per questo motivo, è nel sistema contributivo puro.

Nel sistema contributivo non esiste, infatti, solo la pensione anticipata ordinaria e la pensione di vecchiaia ma anche la pensione anticipata che si matura a 63 anni (nel 2020 sono 64 per effetto dell'adeguamento alla aspettativa di vita), a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (nel 2020 questo valore è di € 1.287,52).

Se questa ultima prestazione è raggiungibile, la convenienza di tale riscatto è quasi sempre inesistente perché, salvo il caso in cui si è iniziato a lavorare assai presto, la pensione anticipata a 64 anni si matura assai prima della pensione anticipata ricorrendo al riscatto.

Ma c'è di più! Se il riscatto riguarda periodo anteriori al 1996 si perde il diritto a questa particolare prestazione perché non si è più nel sistema contributivo puro.

Per chi ha contribuito nella gestione separata

Una ulteriore valutazione sulla convenienza del riscatto light va fatta per chi ha almeno un versamento nella cosiddetta Gestione Separata e ha meno di 18 anni di versamenti al 1995. In questo caso, infatti, l'interessato può avvalersi della **facoltà di computo**, riconosciuta dall'art. 3 del Decreto ministeriale n.282/1996, e dalla Circolare Inps 184/2015.

Attraverso il computo nella gestione separata è, infatti, possibile conseguire il diritto alla pensione secondo la normativa prevista dalla Legge 214/2011 per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.

In pratica il lavoratore può accedere alla pensione di vecchiaia a 63 anni e 3 mesi di età (nel 2020, per effetto della cosiddetta "aspettativa di vita", a 64 anni) a condizione che l'importo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

In questa ipotesi, la prestazione è calcolata integralmente con le regole del calcolo contributivo ed il riscatto del periodo di studi sia in forma agevolata che con il calcolo percentuale appare del tutto inutile essendo sufficienti, per il diritto a pensione, vent'anni di contributi di cui cinque dopo il 1995.

Salvatore Martorelli

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

